

FAQ - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – EMERGENZA COVID-19.

Aggiornamento al 4 agosto 2020

NOTA: le risposte alle presenti FAQ hanno valore soltanto per la durata dell'emergenza in atto, comprese ulteriori proroghe eventualmente disposte da successivi decreti governativi e regionali. Non è dunque possibile, una volta cessata l'emergenza, alcun tipo di rimando a tali risposte.

N.	DOMANDA	RISPOSTA
1	<p>Alcune aziende hanno aperto la CIG, ma non sul singolo dipendente, nel senso che istituiscono un sistema di turni di presenza dei lavoratori.</p> <p>Fermo restando che il lavoratore deve trovarsi in azienda per poter seguire la formazione in Fad (fatto salvo, ovviamente, lo smart working), se si riesce a calendarizzare le lezioni sulla base dei turni di presenza degli apprendisti interessati, e garantendo la completa tracciabilità della lezione sulla piattaforma con un report dettagliato, si possono includere questi apprendisti nella classe?</p>	<p>Nel caso in cui si siano stabiliti criteri di rotazione dei lavoratori coinvolti nei programmi di integrazione salariale, la formazione esterna potrà essere erogata all'apprendista solo nelle giornate di lavoro, in modalità a distanza, dal proprio domicilio.</p> <p>Ciò in applicazione dei <i>“Protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19”</i>, richiamati ed allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020, nei quali si stabilisce che <i>“ sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working”</i>.</p>
2	<p>Posto che il Governo sembra voler garantire l'accesso alla CIG fino ad ulteriori nove settimane, cosa accade se, ad esempio, in avvio di edizione in Fad è incluso un apprendista non in trattamento cig, ma nel corso delle lezioni la sua azienda usufruisce nuovamente della CIG? Si sospende e poi si istituirà il sistema di recupero con un'altra classe in FAD (o in presenza, alla ripresa delle attività ordinaria)?</p>	<p>Si attua il sistema di recupero in un'altra edizione (classe), con modalità di formazione a distanza.</p>
3	<p>In merito alla sospensione dei termini indicati nell'Avviso di apprendistato professionalizzante: nella circolare del 17.03.2020 si afferma che i termini dei 30 giorni per le aziende e dei 60 giorni per gli Odf sono sospesi dal 5 marzo al 3 aprile</p>	<p>Le Linee di indirizzo in deroga all'Avviso, in applicazione della L.R. n. 9 del 6 aprile 2020, sospendono tutti i termini perentori previsti nello stesso Avviso, compresi quelli per l'acquisizione di deleghe da parte dell'ODF</p>

	<p>2020 e che iniziano nuovamente a decorrere dal 4 aprile 2020. Nelle successive linee di indirizzo del 22.04.2020 relative alla FAD/e learning all'art. 2, comma 6 si afferma che "i termini ordinatori e perentori indicati nell'Avviso sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza. La suddetta sospensione quindi si può intendere riferita in generale a tutti i termini indicati nell'Avviso, compresi quelli per le deleghe da parte delle aziende e per l'invio delle istanze di finanziamento da parte degli Odf?</p>	
4	<p>La formazione in FAD può essere erogata anche in orari differenti da quelli indicati nelle opzioni presenti nelle deleghe (ad es. su giornate da 4 ore invece che di 8)? Ed il calendario può anche essere misto (ossia un giorno da 4 ore, un giorno da 2, e via dicendo)?</p>	<p>Già nel vigente avviso ed in un'apposita sezione del modello di delega è previsto che l'apprendista ed il datore di lavoro possano esprimere successivamente il loro assenso a modificare l'iniziale opzione di frequenza scelta, al fine di consentire la costituzione di una classe (edizione) con la medesima opzione di frequenza. Pertanto, è possibile modificare l'iniziale opzione di frequenza ed in questo periodo emergenziale - si può anche acquisire via mail l'assenso dell'apprendista e del datore di lavoro.</p>
5	<p>Ferma restando la costanza di lavoro per l'apprendista (quindi non sottoposto a trattamenti di cassa integrazione, ferie, congedi, etc), fisicamente l'apprendista deve essere in azienda? Per fare un esempio: un apprendista lavora 4 ore al giorno, può fare la formazione in FAD per 8 ore giornaliera?</p>	<p>E' vietata la formazione in aula anche presso l'azienda. L'apprendista, pertanto, dovrà seguire la FAD dal proprio domicilio. Nelle Linee di indirizzo in deroga all'Avviso pubblico, tra i presupposti e requisiti per l'erogazione della formazione a distanza, si prevede il possesso da parte degli apprendisti di adeguati dispositivi elettronici e/o di rete informatica, che possono essere messi a disposizione anche dal datore di lavoro o dallo stesso Organismo di formazione, senza alcun costo aggiuntivo per la Regione e per gli apprendisti.</p> <p>La formazione deve essere resa obbligatoriamente durante l'orario di lavoro, nell'ambito delle ore lavorative massime settimanali previste dalla</p>

		contrattazione di riferimento. Pertanto, nell'esempio da voi proposto, l'azienda dovrà provvedere a riformulare l'orario settimanale di lavoro dell'apprendista, assicurandosi che la somma delle ore di lavoro e di formazione non superi mai quelle contrattualmente prevista.
6	Se i termini dell'Avviso sono sospesi, dal momento dell'invio dell'All. 7 e dell'All. A, quanti giorni devono passare prima di avviare la formazione in FAD?	Restano in vigore i termini di cui all'art. 8, comma 13, lettera a) e comma 14 dell'Avviso. I predetti termini endoprocedimentali sono previsti per dar modo all'Ufficio Gestione delle Politiche attive del Lavoro, di effettuare tutte le necessarie verifiche sulla correttezza formale della dichiarazione di inizio attività e dare quindi certezza all'attività formativa avviata dall'ODF, laddove si formi il silenzio assenso dell'amministrazione.
7	In caso di coinvolgimento di apprendisti di edizione avviata ma non conclusa, i docenti incaricati per la FAD possono anche essere differenti rispetto a quelli indicati nell'edizione avviata?	I docenti potranno essere anche diversi rispetto a quelli incaricati nell'edizione già avviata in aula. Nell'allegato A (sia se si tratta dei medesimi docenti, che di docenti differenti) andranno comunque debitamente forniti tutti i relativi dati.
8	Il registro deve essere compilato dal docente rilevando le presenze ed annotando l'orario, l'UF erogata e con la firma del direttore dell'OdF o semplicemente vidimando la pagina?	Come espressamente previsto nelle Linee di indirizzo, il registro (report) non deve essere vidimato. Al termine di ogni giornata formativa, il docente ed il Direttore dovranno compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la pagina riferita a quella specifica giornata ed allegare la reportistica rilasciata dal sistema informatico utilizzato.
9	Possono essere inclusi in queste classi anche gli apprendisti per i quali erano state già comunicate le date dei recuperi, non svolti a causa dell'emergenza COVID-19 ?	Nulla è variato per quanto concerne i recuperi. Quindi gli apprendisti che devono effettuare recuperi potranno essere anch'essi inseriti nelle classi che assicureranno la formazione a distanza, fatta sempre salva la condizione che seguitino regolarmente a lavorare.

10	È possibile erogare la FAD all'apprendista che lavora in smart working effettivo (senza cig, ferie, permessi, etc)?	SI.
11	Se l'apprendista lavora in modalità smart working, in orario di lavoro (nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale), potrà svolgere anche la formazione esterna a distanza?	SI.
12	Nel caso di un'edizione già avviata ed in corso (non conclusa), con alcuni apprendisti che si sono assentati e per i quali, in un periodo "normale" al di fuori dell'emergenza Covid, si sarebbe attivato il sistema di recupero in una edizione successiva, ai sensi dell'Avviso; è possibile adesso inserirli in una classe e far loro recuperare anche le assenze già avvenute?	Gli apprendisti che devono effettuare recuperi potranno essere anch'essi inseriti nelle classi che assicureranno la formazione a distanza, fatta sempre salva la condizione che seguitino regolarmente a lavorare
13	D. L'azienda che non intende servirsi dell'offerta formativa pubblica in apprendistato disponibile e finanziata, può provvedere ad erogarla direttamente a proprie spese, rivolgendosi anche ad Organismi di formazione non accreditati presso la Regione Abruzzo e che erogano la formazione anche in modalità FAD/E-learning?	R. Le aziende che non intendono servirsi della formazione pubblica esterna in apprendistato disponibile e finanziata, in sostituzione della stessa e nel rispetto del vincolo di obbligatorietà possono provvedere ad erogarla direttamente, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, nel rispetto dei contenuti e delle condizioni definiti dalla disciplina regionale (art. 13 delle linee guida approvate con D.G.R. 867 in data 20 dicembre 2016), anche ricorrendo ad Organismi di formazione non accreditati presso la Regione Abruzzo e che erogano la formazione anche in modalità FAD/E-learning (in questo momento unica modalità consentita). A conclusione della formazione dovrà essere rilasciata l'attestazione di frequenza e profitto conforme allo standard regionale.
14	Gli OdF possono scegliere una qualsiasi piattaforma per la formazione a distanza? Ma se la modalità è interamente digitale, è necessario allegare anche un registro cartaceo? E' questo il significato dell'art. 7: "Dovrà essere allegato al registro il	L'OdF può scegliere una qualsiasi piattaforma, purché abbia i requisiti richiesti per l'attività di e-learning, secondo quanto specificato nell'art. 3, punto 2 delle linee d'indirizzo. Il registro deve essere comunque compilato giornalmente, in quanto è riepilogativo delle

	report giornaliero di tracciamento della presenza di docenti e apprendisti, generato dalla piattaforma utilizzata"?	presenze degli apprendisti e faciliterà il lavoro di gestione: invece della firma dell'apprendista viene allegato il report .
15	<p>D.</p> <p>Se un apprendista, contrariamente a quanto scritto nella comunicazione di inizio attività già presentata, ha terminato il periodo di cassa integrazione ha ripreso l'attività lavorativa, può essere reintegrato nel corso? E quale procedura va seguita?</p> <p>Non avendo trovato sulle linee di indirizzo in deroga, una procedura per integrare il ragazzo, posso procedere facendo la normale variazione attività formativa? Essendo adesso in vigore solo gli allegati A e 7. Posso rimandarli aggiornati solo con l'aggiunta del ragazzo?</p>	<p>R.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2, delle Linee di indirizzo in deroga approvate con D.D. 164/DPG007 in data 08.07.2020, L'Organismo di formazione, nella comunicazione di inizio attività formativa e nella composizione della edizione (classe) potrà inserire, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, anche gli apprendisti che a quella data risultano posti in cassa integrazione o che usufruiscono di altre forme di integrazione salariale, a condizione però che nei giorni di lezione, indicati nel calendario allegato alla stessa comunicazione di inizio attività, sia previsto che gli stessi riprenderanno regolarmente l'attività lavorativa. Prima dell'avvio del primo giorno di lezione, in ogni caso, L'Organismo di formazione acquisisce un'autodichiarazione in forma libera, rilasciata da tutti i datori di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale gli stessi dichiarano che i rispettivi apprendisti – per tutta la durata dell'edizione formativa - hanno ripreso/seguitano a svolgere la regolare attività lavorativa (in presenza presso l'azienda o <i>in smart working</i>). Sarà onere del datore di lavoro comunicare all' Organismo di formazione eventuali e successive variazioni, per le quali - nei previsti giorni di formazione esterna, come da calendario - il proprio apprendista dovesse risultare assente nuovamente dal lavoro per qualsiasi motivazioni. Pertanto l'apprendista che ha ripreso regolarmente l'attività lavorativa potrà essere inserito nella classe per la quale è stata già presentata comunicazione di inizio attività, previa integrazione variazione della stessa.</p>
16	<p>D.</p> <p>Nella dichiarazione da rendere ai fini dello svolgimento delle lezioni in presenza, (allegato A) si deve predisporre anche la</p>	<p>R.</p> <p>Nella sezione" Dichiarazione da rendere ai fini dello svolgimento delle lezioni in presenza"</p>

	firma dell'azienda presso cui opera l'apprendista, in aggiunta all'RSPP Odf?	(allegato A), il datore di lavoro ed il SPP sono riferiti unicamente a quelli dell'ODF (e non dell'azienda che assunto l'apprendista) e che dichiarano di aver adottato tutti i protocolli e misure di sicurezza per lo svolgimento delle lezioni in presenza. Con l'allegato "Avviso" in corso di pubblicazione sui nostri siti, si informa che le disposizioni contenute nelle predette linee di indirizzo in deroga, sono prorogate automaticamente fino al 15 ottobre 2020 .
--	--	---